

Sentenza, Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta del 07.01.2022 n.18  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Catania 2<sup>a</sup> sez. Dr. Pancrazio Claudio Gullotta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° xxxx R.G.

TRA

**BANCA**

Opponente

CONTRO

**CLIENTE**

Opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni dei procuratori come da verbale di udienza del 03.12.2021.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge 18.06.2009 n° 69 .

Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.

Dalla documentazione in atti, risulta *per tabulas* che il **CLIENTE** aveva sottoscritto con la **BANCA** contratto di finanziamento n. xxxx del 16.11.2016 estinto anticipatamente in data 11.05.2020.

In forza di detta estinzione anticipata, il **CLIENTE** ha avanzato alla **BANCA**, nella forma del reclamo, domanda di restituzione, in riduzione, delle spese sostenute per la pratica di finanziamento, promuovendo altresì ricorso avanti l'A.B.F., il cui Collegio, nella seduta del 17.09.2020, riconosceva la somma di €. 482,55, sia a titolo di costi up front, che di quelli recurring; il detto provvedimento decisionale è stato portato a titolo del decreto ingiuntivo opposto.

Ciò posto, anche in relazione ai motivi di opposizione, nessun dubbio si pone in ordine alla disciplina normativa applicabile al caso in esame, ovvero la previsione di cui all'art. 125 sexies TUB, per come introdotto con D. Lgs. 141/2010 e recante il diritto del consumatore "ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", essendo una norma meramente ricognitiva di una disciplina preesistente e riconducibile all'ex art. 125.2 TUB (nel testo previgente).

Difatti, a ben guardare l'iter normativo europeo, dalla direttiva 87/102, recepita con l'art. 125.2 cit. istitutiva del principio "dell'equa riduzione del costo complessivo del credito", successivamente sostituita con la direttiva 2008/48, trasfusa con l'art. 125 sexies cit., in cui la nozione di "equa riduzione" viene sostituito con la più precisa "riduzione del costo totale del credito .. ivi compreso interessi e costi", ne consegue che, l'art. 125 sexies cit. non ha innovato la precedente normativa, ma meglio precisato il suo contenuto.

Posto che parte opposta si duole del fatto che, la società opponente, non abbia voluto rimborsare i costi corrisposti anticipatamente, anche alla luce della richiamata decisione arbitrale, quanto ingiunto si inserisce sulla dicotomia degli oneri c.d. up front ed oneri c.d. recurring, di cui i primi sono inerenti a prestazioni già esaurite al momento dell'estinzione anticipata, mentre i secondi attengono a quelle prestazioni rese dall'intermediario, o da soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell'operazione (ad es. imprese di assicurazione), che attribuiscono al cliente un'utilità proporzionale alla durata del rapporto. La domanda di rimborso del sig. **CLIENTE**, sulla scorta della produzione documentale, fa leva sulla previsione dell'art. 125 sexies T.U.B., introdotto con D.L.vo n. 141/10 (entrato in vigore a far data del 19.09.2010), a norma del quale "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", in relazione alla c.d.

*Sentenza, Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta del 07.01.2022 n.18*

sentenza Lexitor (n. C-383/2018), con la quale la CGUE ha sancito il diritto per il consumatore/contraente al rimborso di tutti i costi connessi alla stipula del contratto, ovvero sia quelli legati alla durata del contratto: c.d. recurring, che quelli sostenuti per la stipulazione: c.d. up front

Difatti, la CGUE, con la richiamata pronuncia, ha affermato che, l'art. 16.1 della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato, include tutti i costi a carico del consumatore

Circostanza, questa, percorsa dall'opposto, laddove la formulazione dell'art. 125 sexies TUB, per come introdotto con il D. Lgs. 141/2010, è l'attuazione letterale della citata direttiva, in relazione a quella giurisprudenza che, negli ultimi anni, ha accordato la restituzione dei costi sostenuti dal consumatore senza distinzione tra quelli up front e recurring.

Pertanto, avendo la CGUE interpretato la norma europea (e non quella nazionale), essa ha avuto una ricaduta su quella nazionale (art. 125 sexies cit.), quale recepimento della prima, essendo la norma interna (art. 125 sexies eit,) la fonte dei diritti ed obblighi delle parti, nonché metro di giudizio di legalità delle clausole contrattuali (come tale, ininfluenza è il motivo di opposizione riferito alla circostanza che la direttiva europea non determina obblighi a carico di un singolo).

Ne è conseguito che, sulla scia giurisprudenziale richiamata, l'opposto ha fondato la domanda di restituzione di tutti i costi sostenuti per la pratica di finanziamento, senza la distinzione tra costi "up front" e quelli "recurring", essendo tale categorie ricomprese nel "costo totale del credito", per come accordato dalla stessa decisione dell'ABF.

Tuttavia, la società opponente, a motivo dell'opposizione, ribadisce che la direttiva 2008/84 non è self executing, ovvero con capacità di disciplina dei rapporti fra privati, non potendo assumere rilievo diretto anche la pronuncia interpretativa della CGUE, ovvero la sentenza e, d, Lexitor; a tal fine, in occasione del deposito delle note conclusive, ha richiamato il recente intervento legislativo operato sull'art. 125 sexies TUB, Legge n. 106 del 23.07.2021, che modifica il precedente, sulla scorta anche dell'interpretazione comunitaria, evidenziando che la "nuova" disposizione "del citato articolo "... si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trovando applicazione, per i precedenti, il previgente testo dell'art. 125 sexies cit. Sul punto si osserva quanto segue.

E' indubbio che la sentenza interpretativa del diritto dell'unione, nell'ambito di armonizzazione degli ordinamenti degli stati membri, vincola non solo il giudice che ha disposto il rinvio, ma anche gli altri giudici che dovranno applicare la norma europea così come interpretata.

Tuttavia, per quel che qui interessa, un ulteriore aspetto deve essere valutato, ovvero della rilevanza e/o diretta efficacia della norma oggetto dell'interpretazione, ossia dell'art. 16 della direttiva 2008/84.

Posto che, solo la normativa UE avente efficacia diretta può condurre alla disapplicazione del diritto nazionale, l'art. 288 n. 3 TFUE stabilisce che le direttive comunitarie sono una fonte obbligatoria secondaria del diritto EU, che vincolano gli Stati membri in ordine al risultato da raggiungere, lasciandoli liberi sulla scelta della forma e dei mezzi da conseguire; come tale non sono direttamente applicabili negli ordinamenti interni, avendo come destinatari formali gli Stati dell'Unione.

Tuttavia, l'elaborazione del diritto comunitario ha permesso di superare il superiore assunto, nell'ottica di non vanificare la produzione normativa comunitaria (in caso di mancata o erronea trasposizione della stessa nell'ordinamento nazionale), attribuendo alle direttive l'idoneità di produrre effetti diretti a determinate condizioni; in detto contesto si parla delle c.d. direttive self executing, ovvero quelle sufficientemente dettagliate nei loro

contenuti, che non necessitano di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro, ed incidono direttamente nella sfera giuridica del cittadino.

La dianzi precisazione, posto che, sulla natura della direttiva in argomento, ovvero di una sua efficacia diretta, si palesano alcune perplessità, laddove, se è incontestabile la finalità al riconoscimento del diritto del consumatore ad ottenere alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, di contra non risulta sufficientemente specificata il criterio temporale di restituzione che la direttiva de qua intende adottare, con specifico riguardo ai costi non legati al fattore tempo.

In tale contesto si inserisce la sentenza interpretativa c.d. Lexitor, per la quale la CGUE, chiamata a rispondere se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, sia riferito anche ai costi che non dipendono dalla durata del contratto, assume, ad

*Sentenza, Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta del 07.01.2022 n.18*

interpretazione dell'art. 16 direttiva cit, l'inclusione di tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra quelli up front e recurring.

L'intervento de qua si pone quale risoluzione dei dubbi interpretativi sulla portata letterale dell'art. 16 cit., anche al fine di fornire un'univoca linea interpretativa comunitaria, conseguendo che, proprio la sentenza della Corte di Giustizia, a giudizio di questo decidente mette in discussione la natura di self executing della direttiva citata.

Pertanto, avendo la giurisprudenza comunitaria negato la possibilità delle direttive di poter direttamente incidere o esplicitare effetti diretti tra i privati, in mancanza di una disposizione di recepimento nazionale della

direttiva, si configura una responsabilità in capo allo Stato membro, da far valere presso l'organo giurisdizionale europeo e con un autonomo diritto di natura risarcitoria.

Ne consegue che non sussiste un'applicazione diretta della direttiva in argomento, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, nel rapporto intercorso tra le parti in causa, dovendo quest'ultimo essere rapportato alla normativa nazionale di recepimento della detta direttiva; ex art. 125 sexies TUB, per come da ultimo modificata dal D.L. n° 73/21, convertito in Legge n° 106/21, con il quale (anche per l'effetto della pronuncia c.d. Lexitor) ha ammesso la restituzione dei costi, senza distinzione alcuna, limitando ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge (art. 11 octies); per i contratti stipulati anteriormente (art. 11 octies, comma 2°) ha invece disposto che: " ... continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies [...] e le norme secondarie [...] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Come tale ne scaturisce che, gli oneri oggetto di restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, per i contratti stipulati antecedentemente alla detta modifica legislativa, sono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto, ovvero ai c.d. costi recurring .

Per le argomentazioni che precedono, non resta che accogliere parzialmente l'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n° 572/2021, con condanna della società opponente al pagamento, in relazione all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento del 30.11.2016, al rimborso dei c.d. costi recurring in favore di parte opposta.

In ragione della peculiarità e novità dei temi trattati, ai fini della decisione, si ritiene compensare tra le part le spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Catania 2<sup>a</sup> sez., definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **BANCA** nei confronti di **CLIENTE**, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda attorea-opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 572/2021;
- 2) condanna la società opponente al rimborso dei c.d. costi recurring in favore di **CLIENTE**;
- 3) per le spese dispone come in parte motiva.

Così deciso in Catania li, 28dicembre 2021

Il Giudice di Pace

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*